

PREFAZIONE

*di Giovanni Russo, magistrato
già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Vicario*

Il concetto di “informazione” ha assunto, negli ultimi decenni, una rilevanza universale – sul piano sociale, economico, etico e persino spirituale – tanto da divenire contrassegno irrefutabile della nostra epoca e della fase storica che la civiltà umana sta conoscendo: la “società dell’informazione”.

Questa affermazione, a dispetto del fatto che sembra collocarsi nell’ambito di usurati cliché rappresentativi, ci offre la possibilità di comprendere l’urgenza, per le scienze giuridiche (più precisamente dovrebbe dirsi: *anche* per le scienze giuridiche), di confrontarsi – con rigore e senza ulteriori esitazioni – con le dinamiche generate dall’incessante incontro (che, talvolta, si trasforma in “scontro”) di questi organismi virtuali (mono o pluri cellulari) che chiamiamo informazioni.

Mi sovviene il ricordo di un *divertissement* accademico che, oltre vent’anni orsono, ero solito utilizzare per introdurre le mie lezioni del corso universitario di Tecniche e metodologie informatiche per giuristi: invitavo gli studenti a pensare a qualcosa che potesse rappresentare un valore intrinseco.

Nel *brain storming* collettivo che ne derivava, “impallinati” i ricorrenti riferimenti alla “moneta”, che in realtà vive di vita riflessa^[1], e agli “ideali” (che trovano, ancora oggi, fortunatamente, ampio riconoscimento nelle menti e nei cuori dei nostri giovani), in quanto troppo variabili nelle dimensioni spazio-temporali e, soprattutto, refrattari ad una valutazione economica oggettiva, l’indagine didattica

veniva indirizzata verso quegli elementi intangibili, inconsumabili, replicabili con fedeltà assoluta rispetto all'originale, condivisibili o segregabili (e, perciò, graduabili nella diffusione), che – grazie alle tecnologie digitali – sono le informazioni^[11].

“Mattoncini” di varia consistenza e diversificate caratteristiche, chiamati a concorrere alla edificazione della conoscenza – individuale e collettiva – che a sua volta fonda, su basi più o meno democratiche, il nostro anelito al progresso.

La rivoluzione digitale ha potenziato a dismisura il valore di questi “mattoncini”, attraverso l'introduzione di sistemi pressoché infiniti di conservazione e grazie al contestuale impiego di sempre più avanzati metodi di categorizzazione ed elaborazione del loro portato concettuale e significativo: le collisioni tra i dati informativi non sono più rimesse alla occasionalità degli incroci né alla “lentezza” delle capacità intellettive umane, ma sintetizzano conoscenze e saperi (in maniera più o meno automatizzata, quando non addirittura autonoma), trasformando quei dati in *asset* strategici.

Oggi gran parte delle attività umane (basti pensare all'automazione digitale dei processi produttivi e di quelli che offrono servizi, alla smaterializzazione degli scambi finanziari, alla crescente diffusione delle criptovalute, all'enorme impiego di sistemi di comunicazione basati su reti e applicazioni informatiche, alla estesa fruizione di *user generated contents*, alle *self driving cars*, etc.) è caratterizzata dall'interazione con *devices* ed applicazioni digitali.

Conseguentemente, al giurista impegnato nell'applicazione del diritto penale, sostanziale e processuale, tocca fronteggiare nuovi contesti, nei quali la ricostruzione del fatto-reato, l'individuazione del responsabile e la decisione giudiziaria si nutrono di nuovi paradigmi, concorrono a formulare nuove categorie valoriali, a sostenere nuove istanze, lasciano emergere crittotipi inediti, con riflessi tutt'altro che marginali sul complessivo formante giuridico.

Questo sconvolgimento, che già contiene in sé una portata eversiva, si innesta in un contesto segnato, da un lato, dalla crisi del positivismo come metodo di analisi della realtà giuridica, dovendosi registrare *“lo spostamento dell’asse portante dalla legge alla interpretazione”* (Paolo Grossi) e, dall’altro, dalla *“perdita di una sicura gerarchia delle fonti e, quindi, [dal] manifestarsi di incertezza sui confini applicativi delle varie regolamentazioni attinenti al medesimo fenomeno sociale-economico. Ciò per effetto dell’affermarsi di un ordinamento multi-livello, nel quale operano – con finalità e principi non sempre coincidenti fra loro – le norme codicistiche, la legislazione speciale, la Costituzione, le norme e i principi sovranazionali”* (Antonio Carratta).

Ne risulta potenziata la prospettiva processuale del diritto, che porta con sé una *“visione processo-centrica dell’intero ordinamento”* (Carratta).

Se è incontestabile che il dato digitale sta assumendo, nel processo, una centralità crescente e se l’informatica forense diviene lo strumento prezioso e indispensabile per la *“utilizzazione”* dei contenuti informativi (sempre più numerosi e determinanti) destinati a forgiare la decisione giudiziaria, risultano evidenti i rischi che la complessiva affermazione del diritto finisca per dipendere dalla prevalenza di questa o di quella teoria scientifica di *digital forensics*.

Il quadro, già problematico, trova una ulteriore complicazione nella considerazione che la ricerca e la acquisizione della prova digitale avvengono, per la quasi totalità dei casi, durante la fase delle indagini preliminari, con modalità sottratte al contraddittorio tra le parti processuali: quale efficace controllo potrà esercitarsi – *ex post*, in dibattimento – circa i metodi adottati dalla polizia giudiziaria per assicurare la conservazione dei dati originali e per impedirne l’alterazione?

In quale modo potrà essere assicurato il rispetto dei diritti fondamentali, dei principi cardine del processo penale e delle garanzie

difensive (giusto processo, di cui all'art. 111, comma 1, Cost., e art. 6 CEDU), pur nell'ovvia necessità di consentire l'efficiente dispiegarsi delle attività investigative?

Come garantire l'autenticità e l'integrità della *digital evidence*, a fronte della sua fragilità, della sua immaterialità e, quindi, della sua volatilità?

A queste domande, frutto delle preoccupazioni di vedere, di fatto, irrimediabilmente precluso il diritto ad un processo equo, fornisce esaustiva risposta il pregevole lavoro scientifico di Roberto De Vita.

Lo straordinario sforzo sistematico qui compiuto, che corona decenni di studio approfondito e innovativa applicazione degli innumerevoli istituti giuridici chiamati in causa dall'impatto dell'era digitale sul processo penale, si colloca nella prospettiva costituzionale di accettare e promuovere l'impiego di strumenti tecnologici, i più performanti e aggiornati, utili ad accertare e sanzionare ogni condotta criminosa, nella misura in cui sia contestualmente garantita l'esigenza di tutela della persona, della sua dignità, dei suoi diritti fondamentali.

L'autorevolezza scientifica, che ha fatto dell'avv. Roberto De Vita (e del suo "laboratorio" giuridico, DEVITALAW) un punto di riferimento internazionale per il mondo delle istituzioni e della formazione, oltre che per l'intera comunità giuridica, gli ha permesso di affrontare, con la matura consapevolezza delle inedite difficoltà, ma anche dei possibili percorsi e rimedi interpretativi, la complessità di tematiche così delicate, perché attinenti all'esercizio delle libertà fondamentali che qualificano una società come democratica.

La meticolosa rassegna delle problematiche sul tappeto non si limita ai richiami normativi e ai riferimenti giurisprudenziali (che pure vengono accuratamente esaminati), ma si traduce in chiare e motivate opzioni ermeneutiche: la coerenza scientifica delle analisi e delle argomentazioni rifugge da congetture ed iperboli teoriche, proponendo soluzioni piane ed intelleggibili.

Due sembrano essere gli obiettivi principali di questo testo, entrambi compiutamente raggiunti.

Il primo consiste nell'offrire una esaustiva ed aggiornata lettura dell'assetto regolatorio nazionale e sovranazionale, idonea a sostenere una visione degli strumenti processuali costituzionalmente orientata. La navicella dell'interprete, sballottata tra esigenze di efficienza del sistema giurisdizionale (la prova digitale ritenuta una risorsa irrinunciabile anche a costo di compressioni delle garanzie individuali) e rischio di preclusioni automatiche (una sorta di prodromi del miraggio della "decisione robotica"), deve essere messa in condizione di salvare i valori del processo.

La strada è quella della veicolazione delle tutele universali all'interno dei segmenti processuali e, dunque, nelle varie fasi in cui la *digital evidence* viene in considerazione (indagini informatiche, acquisizione e conservazione del dato, valutazione della prova, etc.): un'estensione delle garanzie, per ibridazione o per contaminazione, alle fonti digitali, attraverso la sussunzione, nei nuovi problematici istituti, di modelli regolativi già consolidati con riguardo alle realtà diverse/analogiche.

Nel lavoro di Roberto De Vita e del suo laboratorio spicca, tra l'altro, l'accuratezza dell'approfondimento rivolto al quadro giuridico europeo e sovranazionale, naturale conseguenza della dilatazione degli ambiti territoriali investiti dalle innovazioni tecnologiche e della refrattarietà del dato digitale a collocarsi nelle immediate adiacenze dell'evento criminoso: la prova digitale è sempre più spesso *cross-border*, impensabili essendo i luoghi, anche assai remoti, ove il dato digitale di interesse investigativo è rinvenibile.

Ed anche con riferimento a siffatti casi, come è ovvio, occorre sincerarsi che gli strumenti operativi e procedurali degli ordinamenti diversi da quello nazionale siano informati alla già richiamata necessità di garantire il rispetto dei principi fondamentali per la realizzazione della giustizia e, in particolare, del diritto alla difesa.

Il secondo degli obiettivi, grandemente meritorio, è quello di promuovere più elevati standard di conoscenza giuridico/scientifica riferita alle tecnologie informatiche e, in particolare, alla prova digitale.

Il processo decisorio che definisce un giudizio penale non può essere “governato” da leggi della tecnologia delle quali gli operatori del diritto siano grandemente ignoranti.

Allo studioso del diritto viene, pertanto, chiesto di rendere chiari e trasparenti gli snodi problematici che le scienze informatiche determinano nell’applicazione della legge processuale penale.

E la risposta, possente, che viene data con questo testo, consiste nella valorizzazione della *data literacy*, ossia della cultura dei dati, di una alfabetizzazione che comporta la capacità di estrarre dai dati gli elementi cognitivi utili a prendere decisioni consapevoli e informate.

Non è ardito affermare che quest’opera rappresenta un formidabile contributo alla edificazione, finalmente, di una “*judicial investigative data literacy*”, un manuale che insegna le regole e le finalità con le quali “maneggiare” legalmente i dati digitali utili in un procedimento penale.

Ho deliberatamente lasciato per ultimo il tema dell’Intelligenza Artificiale, la cui enfattizzazione risulta nociva al procedere del giurista almeno quanto la sua sottovalutazione.

Le pagine di questo volume, anche in relazione a tale tema (affrontato nel terzo capitolo), costituiscono un corredo di pregevoli e pertinenti riflessioni, scevro da banalizzazioni e sensazionalismi e, come sempre, attento ad evidenziare la necessità di difendere gli argini valoriali del giusto processo dall’ “attacco” degli algoritmi e della giustizia predittiva.

Un filosofo del diritto, lo spagnolo Jesús Ignacio Martínez García, nel 2024 ha scritto: “*L'intelligenza artificiale trasforma il diritto. Non*

è solo un modo per facilitare l'attività legale. Ha implicazioni epistemologiche e sociali. Il diritto viene ridotto a dati e calcoli. [...] La razionalità giuridica si impoverisce. Si dimentica che la chiave del diritto non è l'elaborazione dei dati, ma la creazione di senso”.

La lettura e la consultazione del libro di Roberto De Vita saranno molto utili a chi già è convinto di ciò. Saranno indispensabili a chi nutre ancora qualche dubbio in proposito.

[^I] Gli economisti ci insegnano che la moneta è mezzo di pagamento (deriva il suo “valore” dalla capacità di essere strumento di scambio), unità di conto (ancora una volta è “solo” misura del valore di beni e servizi) e ha funzioni di riserva di valore (se accantonata, può fornire i mezzi per acquisire beni o servizi anche in futuro).

[^{III}] Si può immaginare lo stupore degli studenti alla lettura, al termine della esercitazione, della celebre affermazione di Marshall McLuhan, risalente al 1963, secondo cui: “*Siamo ormai raccoglitori di informazioni piuttosto che di cibo. D’ora in poi la fonte di cibo, di ricchezza e della vita stessa sarà l’informazione*”.